

## Assicurazione responsabilità civile professionale

per Esperti contabili/revisori

Condizioni generali di assicurazione (CGA) qui di seguito elencate nell'art. 20 CGA

Rif: CGA PI Consultant ZCH 1.8.2014

Edizione 1.8.2014

Trovano applicazione le Condizioni Generali di Assicurazione come pure a complemento le seguenti categorie di professioni, qui di seguito elencate nell'art. 20 CGA:

## Categoria professionale J. Esperto contabile/revisore

In deroga all'art. 7.5 lett. c) delle CGA assicurata è l'attività di revisione svolta nel quadro della revisione limitata e ordinaria.

20.J.1 Essa comprende:

- l'attività svolta in veste di organo esterno di revisione o di controllo previsto dalla legge o dallo statuto;
- l'attività in veste di organo di revisione interno;
- ulteriori revisioni previste da contratto.

20.J.2

Assicurata è inoltre l'attività svolta in veste di:

- curatore;
- liquidatore ai sensi della LEF, commissario e amministratore speciale del fallimento (in deroga all'art. 7.5 lett. e) delle CGA);
- membro di una delegazione dei creditori;
- esecutore testamentario.

20.J.3

Solo in base a convenzione speciale è data copertura assicurativa per l'attività svolta in veste di esperto contabile/revisore di:

- imprese, istituzioni o enti sottoposti dalla legge alla vigilanza speciale della FINMA o della Commissione federale delle case da gioco (CFCG);
- società con azioni quotate in borsa;

nonché l'attività svolta in veste di:

- liquidatore ai sensi del CO/CC;
- liquidatore, commissario e amministratore speciale del fallimento di società con azioni quotate in borsa e di imprese multinazionali.

Non sono assicurate, a complemento dell'art. 7 delle CGA:

20.J.4

La responsabilità civile derivante dall'attività svolta nell'ambito della revisione limitata o ordinaria, qualora non vengano osservate le prescrizioni legali d'indipendenza.

20.J.5 Obblighi

Nell'esercizio della loro attività, le persone assicurate sono tenute al rispetto dei principi e delle direttive comuni nonché delle regole deontologiche delle rispettive associazioni professionali (in Svizzera la Camera svizzera dei fiduciari, nel Principato del Liechtenstein la Wirtschaftsprüfer Vereinigung (Associazione dei revisori dei conti).